TENNIS CLUB
PORTO TORRES

STATUTO TENNIS CLUB PORTO TORRES

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – COSTITUZIONE

1 - E' costituita una Associazione sportiva sotto la denominazione di "Tennis Club Porto Torres Associazione Sportiva Dilettantistica" che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".

Articolo 2 – SEDE

1 - La Associazione ha sede in Porto Torres alla Via delle Vigne presso "Cittadella Sportiva".

Articolo 3 – SCOPI

1 - La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

2 - La Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:

A - la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
ovvero
B - la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

3 - La Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

4 - La Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, l'organizzazione di attività sportive, sociali culturali e ricreative.

Articolo 4 – DURATA

1 - La durata della Associazione è illimitata.

Articolo 5 – AFFILIAZIONE ALLA F.I.T

1 - La Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per se e per i suoi soci ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.

2 - La Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

3 - I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed altri affiliati.

Articolo 6 – RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

1 - La Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

2 - Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – ORGANI SOCIALI

1 - Gli organi sociali sono:

A - l'Assemblea;
B - il Presidente;
C - il Consiglio Direttivo;
D - il Segretario;
E - il Collegio Sindacale;

2 - Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

Articolo 8 – ASSEMBLEA

1 - L'Assemblea dei soci ordinari è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio Direttivo, consegnata agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale.

2 - L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.

3 - L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.

4 - La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo, dei Collegio Sindacale se previsto, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Articolo 9 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1 - Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci ordinari che abbiano compiuto la maggiore età e in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2 - La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto al voto; ciascun socio, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1 - L'assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

A - in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
B - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, aventi diritto al voto.

2 - L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
A - in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto;
B - in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 11 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1 - Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

A - approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno trascorso;

B - eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio Direttivo, nonché il Collegio Sindacale;

C - approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;

D - approvare i programmi dell'attività da svolgere;

E - decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci.

2 - Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

A - deliberare le modificazioni statutarie;

B - deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.

3 - Le proposte dei soci debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'Ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 – APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1 - Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

2 - Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

A - in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;

B - in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti i soci aventi diritto al voto.

3 - I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 13 – ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1 - Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i soci che abbino compiuto la maggiore età.

2 - I componenti dei Consiglio sindacale non possono rivestire altra cariche associative;

3 - Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di due anni.

4 - Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da otto consiglieri.

2 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.

3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, può riunirsi, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 15 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

A - predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
B - determina l'ammontare dei contributi dei soci;
C - stabilisce la data e l'ordine dei Giorno dell'Assemblea;
D - esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
E - emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
F - approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
G - amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
H - delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione dei soci.

Articolo 16 – IL PRESIDENTE

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella riunione successiva.

Articolo 17 – Il VICEPRESIDENTE

1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18 – IL SEGRETARIO

1 - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 19 – IL COLLEGIO SINDACALE

1 - Il Consiglio Sindacale è composto da tre membri effettivi dall'Assemblea tra i soci che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; devono, altresì essere eletti due sindaci supplenti.

2 - I sindaci durano in carica due anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3 - Il Consiglio Sindacale:

A - ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
B - esplica le proprie funzioni in conformità con le norme dei Codice Civile in quanto applicabili;
C - deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, per i necessari, le irregolarità rilevate.

I SOCI

Articolo 20 – SOCI E ATLETI AGGREGATI

1 - L'Associazione è composta dai soci ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.

2 - Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 21 – AMMISSIONE ALLA ASSOCIAZIONE

1 - L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
A - presentazione della domanda;
B - pagamento dei contributi associativi;
C - accettazione senza riserve del presente statuto;
D- accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;

2 - Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 22 – TESSERAMENTO ALLA F.I.T.

1 - Tutti i soci devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura della Associazione.

Articolo 23 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE

1 - La qualifica di socio si perde:

A - per dimissioni presentate per iscritto all'inizio del mese nel quale si intende dimettersi;

B - per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;

C - per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

2 - Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 24 – FONDO COMUNE ED ENTRATE

1 - Il Fondo comune è costituito:

A - dalle quote di partecipazione dei soci e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;

B - da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;

C - dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

2 - Le entrate annuali della Associazione sono costituite;

A - dai contributi dei soci e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;

B - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 25 – CONTRIBUTI DEI SOCI

1 - Ogni socio deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

2 - I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.

3 - Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi per oltre tre mesi comporta la radiazione del socio inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo.

4 - Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.

Articolo 26 – RENDICONTO CONSUNTIVO E RENDICONTO PREVENTIVO

1 - L'esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio successivo.

3 - Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4 - I rendiconto devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
5 - I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.RR. 29 settembre 1973 n.600, e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 27 – REIVENSTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

1 - Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.

2 - Durante la vita della Associazione è vietato distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1 - Sia la F.I.T. sia l'associazione che può adottare i provvedimenti disciplinari in cui ai successivi articoli 29 e 30 indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 29 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA ASSOCIAZIONE

1 - I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci e degli atleti aggregati sono :

A - ammonizione;
B - sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
C - radiazione;

2 - Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 30 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

1 - Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

A - della Associazione;

B - degli amministratori della Associazione;

C - dei tesserati F.I.T. della Associazione.

Articolo 31 – RESPONSABILITA' DELLA ASSOCIAZIONE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI F.I.T.

1 - La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri soci ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 32 – COLLEGIO ARBITRALE

1 - I soci e gli altri si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenza che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2 - Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definito la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 dei Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o associativi.

3 - Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli art. 61 e 62 dello statuto 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Articolo 33 – VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1 - L'Associazione, dal momento della affiliazione, e i soci e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

SCIOGLIMENTO

Articolo 34 – OBBLIGHI DI CARATTERE ECONOMICO

1 - I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 35 – INDISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

1 - In nessuna caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

2 - In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa imposta dalla legge.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 36 – RICHIAMO NORMATIVO

1 - Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del codice Civile e delle leggi speciali.

Così approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 27 febbraio 2009.

Il Presidente
Patrizia Foddai